

# **Ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro)**

**Modifica del 2 dicembre 2009**

---

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)*

*ordina:*

I

L'ordinanza del DDPS dell'11 dicembre 2003<sup>1</sup> sul tiro fuori del servizio è modificata come segue:

*Art. 38 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> È istruito alla pertinente arma chi:

- a. ha prestato almeno 45 giorni in una scuola reclute o 35 giorni in un servizio d'istruzione di base per aspiranti quadri e quadri equipaggiato con il fucile d'assalto 90 o la pistola 75;

*Art. 43*

*Abrogato*

*Art. 45 cpv. 6*

<sup>6</sup> Gli ex militari e i membri delle società di tiro non incorporati nell'esercito di cui agli articoli 42 lettera b e 44 lettera b ricevono l'arma personale in prestito se presentano un permesso d'acquisto di armi valido giusta l'articolo 8 capoverso 1 della legge sulle armi del 20 giugno 1997<sup>2</sup>.

*Art. 50 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le società di tiro riconosciute possono ottenere un fucile d'assalto 90 in prestito per i tiratori stranieri autorizzati in possesso di un permesso di domicilio. Lo straniero deve produrre il certificato di tiro secondo l'articolo 45 capoverso 1 e presentare un permesso d'acquisto di armi valido giusta l'articolo 8 capoverso 1 della legge sulle armi del 20 giugno 1997<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> RS 512.311

<sup>2</sup> RS 514.54

<sup>3</sup> RS 514.54

*Art. 51 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> È consentito consegnare in custodia ai giovani tiratori un fucile d'assalto in prestito soltanto se privo dell'otturatore.

<sup>3</sup> Non è consentito consegnare in custodia ai giovani tiratori alla pistola le pistole in prestito.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2 dicembre 2009

Dipartimento federale della difesa,  
della protezione della popolazione e dello sport:  
Ueli Maurer